

(N. 847)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1950

Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405, contenente disposizioni per l'approvvigionamento dei materiali ferrosi.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della guerra venne a crearsi nel settore siderurgico una situazione molto grave e generalmente caotica che provocò una diffusa tendenza verso l'accaparramento e l'imboscamento sia dei prodotti finiti, sia dei rottami di ferro, di acciaio da forno e di ghisa.

Infatti, mentre da un lato aumentava la richiesta di tali prodotti, determinata dalle esigenze del ritorno verso la normalità, e soprattutto, dalle necessità urgenti della ricostruzione, dall'altro si rendeva sempre più scarsa la disponibilità dei prodotti stessi, per cui, sul mercato, i prezzi raggiungevano quote elevatissime. La rarefazione sul mercato delle materie ferrose che, fra l'altro, cominciarono ad essere impiegate in produzioni di carattere secondario o addirittura voluttuario, essendo le più redditizie, fece sentire, sempre più viva, la necessità di procedere ad una disciplina, con la quale fosse garantito ai settori più importanti della econo-

mia del Paese « trasporti terrestri e marittimi e costruzioni edilizie; l'approvvigionamento di tali materiali ».

A ciò venne provveduto con la emanazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405.

Col decreto citato, si pose il blocco su tutte le materie prime di produzione interna e si affidò ai due Consorzi dei produttori e consumatori (Campsider e Campfond) di rottami e ghisa, il compito di accentrare gli acquisti e di ridistribuire il materiale agli stabilimenti interessati. Ai Consorzi predetti si attribuì pure il compito di effettuare in regime di privilegio, le importazioni dall'estero delle materie prime siderurgiche.

Correlativamente, si controllarono i piani di produzione del settore, e, a completamento del sistema, si pose il blocco sulla produzione, attribuendosi la distribuzione dei materiali al Ministero dell'industria e del commercio, il quale, di fatto, se ne riservò soltanto una

parte, normalmente mantenuta sul 60 per cento, che costituì « la quota preferenziale » da destinare al soddisfacimento delle necessità più urgenti della ricostruzione e della ripresa economica. La quota preferenziale, il cui prezzo venne sempre fissato secondo un listino stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, ha alimentato principalmente, nella misura media di circa 35.000 tonnellate mensili, i fabbisogni dell'esportazione (industria meccanica), delle ferrovie, dei lavori pubblici, della marina mercantile e delle Forze armate.

La grave situazione che originò l'applicazione della disciplina, non poteva mantenersi a lungo; e già agli inizi del corrente anno si cominciarono a rivelare i primi segni di normalizzazione del settore, dovuto alla maggiore offerta dall'estero di rottami e di ghisa, a prezzi più favorevoli e con la sicurezza delle spedizioni per l'aumentata disponibilità dei mezzi di trasporto, all'aumento della produzione e infine alla discesa dei prezzi dei prodotti finiti, determinata anche da un arresto nel consumo, specialmente dei prodotti di

massa. Venne rilevato che i prezzi avevano ormai raggiunto, ed in qualche caso, sorpassato, verso limiti inferiori, quelli del listino, cosicchè fin dal marzo 1949, si ritenne opportuno sospendere il prelevamento della quota preferenziale, mantenendo soltanto il controllo sulle materie prime, particolarmente di importazione.

Attualmente però, si può considerare che la situazione in tale settore è del tutto normalizzata. Le scorte di materie prime sono tranquillizzanti; l'approvvigionamento dall'estero è garantito in gran parte dai quantitativi previsti negli accordi commerciali in vigore; la produzione è superiore al fabbisogno; i prezzi dei prodotti finiti sono convenientemente discesi, pur mantenendosi, per cause di carattere tecnico, sensibilmente superiori a quelli praticati negli altri Paesi.

Pertanto la disciplina instaurata con il decreto n. 405 del 1947 si rivela superflua ed inopportuna: con l'unito schema di disegno di legge, costituito da un unico articolo, se ne dispone l'abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405, contenente la disciplina dell'approvvigionamento dei materiali ferrosi, è abrogato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.